

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

(D.R. n. 269 del 28 aprile 2003 e modificato con D.R. n. 240 del 9 marzo 2005)

CAPO 1

FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del C.d.S. come previsto dall'articolo 43 dello Statuto e dall'articolo 10 del Regolamento Generale d'Ateneo nel rispetto di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Composizione

Il C.d.S. di Ateneo è composto ai sensi dell'art. 43 comma 1 dello Statuto:

- da 4 studenti eletti da ogni facoltà;
- da un numero di studenti pari al totale degli studenti del precedente punto, eletti da tutti gli studenti dell'Ateneo.

Art. 3 - Funzioni del C.d.S.

Il C.d.S. ha i seguenti compiti e le seguenti finalità:

- a) assumere in qualità di Organo consultivo e propositivo dell'Università degli Studi del Sannio, i poteri e i compiti istituzionali assegnati dallo Statuto d'Ateneo;
- b) difendere e tutelare i diritti e gli interessi, garantendo pari opportunità ed uguaglianza di trattamento a tutti gli studenti iscritti in questa università;
- c) promuovere e diffondere con ogni mezzo a sua disposizione la cultura, la democrazia e il rispetto reciproco come valori fondativi della vita dello studente;
- d) collaborare con associazioni, comitati, fondazioni, enti pubblici e privati, nella promozione, organizzazione e gestione di attività e servizi di carattere culturale;
- e) proporre ed esprimere parere sull'utilizzazione dei fondi previsti nel bilancio dell'università per il finanziamento delle attività studentesche sottoposte a bando di concorso e di quelle di cui esso si fa promotore;

- f) proporre modifiche allo Statuto di intesa con le strutture dell'Ateneo;
- g) individuare le aree di grande interesse e le tematiche particolari ed istituire delle commissioni di ricerca su tematiche ritenute importanti per l'attività studentesca;
- h) esercitare inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) proporre al Senato una lista composta da almeno due personalità accademiche per la nomina del Difensore degli Studenti;
- j) promuovere e gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei;
- k) avanzare proposte al Senato Accademico, nell'ambito delle sue competenze, per il progetto annuale di ripartizione dei fondi e delle risorse finanziarie per la ricerca, per la didattica e per i relativi servizi di supporto;
- l) il C.d.S. è sentito dal Rettore per la determinazione dell'importo delle tasse universitarie e dei contributi di laboratori e biblioteche, per la fissazione dei criteri di ripartizione di essi, nonché sulle esenzioni, agevolazioni e benefici per l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 4 - Organi istituzionali del C.d.S.

Gli organi istituzionali del Consiglio sono:

- l'Assemblea dei Consiglieri degli Studenti
- l'Ufficio di presidenza
- Commissioni.

CAPO 2

UFFICIO DI PRESIDENZA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.

I compiti dell'Ufficio sono:

- raccogliere e protocollare le proposte presentate dai consiglieri e dagli studenti;
- predisporre il programma annuale delle attività.

Art. 6 - Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il C.d.S.

Promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni

all'Ateneo curando l'esecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio al quale comunque rimane la funzione di indirizzo politico.

Redige l'ordine del giorno delle sedute elencando i tempi delle sedute, i temi di discussione, gli interventi, le proposte o i progetti da votare.

Convoca, apre e chiude le sedute del Consiglio; al presidente compete di aggiornare la seduta nel caso di disordini o di mancata possibilità di continuare le sedute.

E' il moderatore dell'Assemblea.

In casi di particolare urgenza ha la facoltà di prendere decisioni, con i poteri del Consiglio sentito l'Ufficio di presidenza, assumendosene la responsabilità e comunque non in contrasto con gli interessi degli studenti e del consiglio stesso. Gli atti del Presidente, a pena di decadenza con efficacia retroattiva al momento della loro emanazione, devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. Nel caso in cui non vengano osservate le predette disposizioni, il Presidente verrà ritenuto automaticamente decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione.

Presenta il programma annuale delle attività.

Il Presidente, così come il Vicepresidente, dura in carica sino al rinnovo delle componenti del C.d.S. e, comunque, non oltre la perdita del diritto a far parte del C.d.S. (decadenza dall'organo in cui si è eletti) o la decadenza dallo status di studente.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente a rappresentare il consiglio verso l'esterno.

Art. 7 - Compiti del Vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il Presidente del consiglio nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni vicarie.

Art. 8 - Compiti del Segretario

Al segretario del consiglio degli studenti compete la stesura e la sottoscrizione, assieme al Presidente, dei verbali delle adunanze dell'organo.

Art. 9 - Elettorato attivo e passivo

Tutti i componenti del C.d.S. godono di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - Commissione elettorale

Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e dei sei componenti il C.d.A. il Consiglio degli Studenti costituisce una commissione elettorale, composta dal consigliere anziano e da due membri eletti dal Consiglio sulla base delle candidature proposte, che svolga tutte le operazioni necessarie per il voto e il successivo scrutinio delle schede. Per l'individuazione del consigliere anziano si procederà tenendo in considerazione l'anzianità d'iscrizione all'Ateneo Sannita. In caso di parità tra due o più consiglieri si terrà conto dell'anzianità anagrafica. Le operazioni di voto contestuali dei due organismi (Ufficio di Presidenza e delegazione degli studenti in C.d.A.) avranno inizio almeno due ore dopo la costituzione della commissione elettorale. Lo scrutinio da parte della commissione elettorale avrà inizio con l'esame delle schede relative all'elezione dell'Ufficio di Presidenza. Successivamente saranno scrutinate le schede relative all'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al C.d.A. Saranno ritenuti validi ed attribuiti alla relativa lista i voti espressi con una croce sul numero della lista.

Art. 11 - Presentazione candidature all'Ufficio di Presidenza

Il candidato Presidente presenta la candidatura, alla quale è collegato un candidato Vicepresidente e un candidato Segretario. Le candidature devono essere presentate entro un'ora dalla costituzione della commissione elettorale, dopo la quale non sarà più possibile presentare candidature.

Art. 12 - Votazione

All'apertura dei seggi elettorali, la Commissione elettorale darà inizio alle operazioni di voto. La votazione avverrà con schede a scrutinio segreto. Sulla scheda, predisposta dalla commissione elettorale, devono essere indicati il nome e il cognome dei candidati all'ufficio di Presidenza d'ogni singola lista. Alla prima votazione il quorum per eleggere l'ufficio di Presidenza composto dal Presidente, Vicepresidente e Segretario, è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga questa soglia, si procederà, dopo almeno due ore, ad una seconda votazione, alla quale potranno accedere soltanto le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti nella prima votazione. In questa seconda votazione il quorum previsto è la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità in questa seconda votazione si procederà nelle operazioni di voto ad oltranza fino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Qualora decada un membro dell'Ufficio di Presidenza si procederà alla sua sostituzione

mediante le procedure di votazione previste dal presente Regolamento, per il reintegro dell'Ufficio stesso.

In caso di conseguimento della laurea o di dimissioni volontarie del Presidente, è facoltà di quest'ultimo convocare il Consiglio per la votazione del nuovo Presidente nell'ultima riunione del suo mandato, affinché non vi siano vacanze di carica.

Art. 13 - Durata della carica

L'Ufficio di Presidenza resta in carica per la durata del C.d.S., tranne nei casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 14 - Elezione dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione

Per l'elezione dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione si procede presentando alla Commissione elettorale, nei termini previsti dall'art.11, liste composte dai nominativi dei candidati da eleggere: le liste potranno essere presentate solo dai rappresentanti delle medesime liste presenti all'atto della costituzione del Consiglio degli Studenti in seno al medesimo organo rappresentativo.

La commissione elettorale indice contestualmente all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, l'elezione dei consiglieri di amministrazione, predisponendo una scheda che riporta le liste contenenti i nominativi dei rappresentanti del Consiglio degli Studenti che hanno presentato la candidatura nei termini suddetti.

Ogni lista può essere composta da un numero minimo di uno ad un numero massimo di quattro candidati.

Ciascun componente del Consiglio degli Studenti dispone di un voto limitato ad un massimo di quattro preferenze da indicare mediante l'apposizione di una croce sui singoli nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse fra loro.

La votazione sarà valida se ad essa partecipa almeno il 50% più uno dei componenti del Consiglio degli Studenti.

Risulteranno eletti i quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla concorrenza di quattro consiglieri.

I restanti due rappresentanti saranno eletti tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze nell'ambito della lista - se unica- che non abbia riportato candidati eletti.

In caso di più liste, prive di candidati eletti, saranno eletti i candidati più votati nell'ambito delle liste con meno rappresentanti in seno al Consiglio degli Studenti.

Nel caso di candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, se appartenenti alla stessa lista, risulterà eletto il candidato secondo l'ordine di lista; se appartenenti a liste diverse, sarà eletto il candidato appartenente alla lista che ha avuto complessivamente il maggior numero di voti, dato dalla somma dei voti ottenuti dai candidati appartenenti alla stessa lista. Nel caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano come previsto dall'art. 10.

Nel caso di impedimento, decadenza o dimissioni di uno dei consiglieri eletti ai sensi dei commi precedenti, subentrerà al suo posto il successivo candidato con il maggior numero di preferenze nel rispetto dei criteri di attribuzione e dei rapporti fra liste di maggioranza e liste di minoranza riportati nei commi che precedono.

Nel caso in cui per l'elezione del Consiglio degli Studenti sia stata presentata una sola lista elettorale, per l'elezione dei sei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione si procede, in deroga a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente Regolamento, nel modo seguente:

- le operazioni di voto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e dei sei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione si svolgono separatamente;
- entro un'ora dall'avvenuta elezione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente eletto propone al Consiglio degli Studenti una lista di sei candidati per il Consiglio di Amministrazione;
- la votazione sulla predetta lista avrà inizio entro un'ora dalla presentazione della stessa;
- la lista si considererà approvata e i candidati saranno eletti a condizione che essa riceva il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio degli Studenti;
- qualora nella prima votazione non venga raggiunta la predetta maggioranza, la votazione sarà ripetuta per una sola volta, a distanza di almeno un'ora;
- nella seconda votazione, la lista si considererà approvata e i candidati saranno eletti a condizione che essa riceva il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti del Consiglio degli Studenti;
- qualora nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei tre quinti, si procederà mediante votazione libera tra tutti i componenti del Consiglio degli Studenti, con la possibilità per ciascun componente di esprimere fino ad un massimo di due preferenze;
- risulteranno eletti in seno al Consiglio di Amministrazione i sei componenti del Consiglio degli Studenti che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 del presente Regolamento.

Nel caso di impedimento, decadenza o dimissioni di uno o più dei consiglieri eletti ai sensi del comma 11, si procederà alla loro sostituzione ripetendo per intero la procedura prevista dal predetto comma, limitatamente al numero dei consiglieri da sostituire

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora si debba procedere all'elezione del sostituto (o dei sostituti) mediante votazione libera, ciascun componente del Consiglio degli Studenti potrà esprimere una preferenza se i consiglieri da sostituire sono meno di cinque, due preferenze se sono almeno cinque; risulteranno eletti in seno al Consiglio di Amministrazione i componenti del Consiglio degli Studenti che avranno ricevuto il maggior numero di voti, in numero pari ai consiglieri da sostituire. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10 del presente Regolamento.

CAPO 3

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 15 - Insediamento

La seduta d'insediamento e il suo eventuale aggiornamento, nelle quali vengono eletti il Presidente, il vicepresidente, il segretario, ed i consiglieri d'amministrazione sono convocate dal Rettore e presiedute dal consigliere anziano, così come individuato dall'art. 10.

Il verbale della seduta di cui al comma 1 è approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva. Su proposta del Presidente può essere approvato seduta stante. Il verbale dev'essere trasmesso ai competenti uffici dell'amministrazione universitaria per gli adempimenti di competenza.

Art. 16 - Convocazione

Il C.d.S. si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.

Le convocazioni, con le indicazioni del luogo, della data, dell'ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno, devono essere fatte pervenire presso il domicilio dei componenti almeno 5 giorni lavorativi prima della seduta a mezzo raccomandata A/R o, in via sussidiaria, per telegramma, fax o altri mezzi telematici. Le convocazioni che hanno ad oggetto l'elezione di membri dell'Ufficio di Presidenza, del C.d.A. e degli elettori del Rettore, dovranno pervenire, secondo le modalità indicate, presso il domicilio dei componenti almeno dieci giorni lavorativi prima.

Il Consiglio si può riunire in via straordinaria su richiesta di almeno 1/4 dei componenti con voto deliberativo; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da inserire

nell'o.d.g. La richiesta motivata di convocazione deve essere avanzata al Presidente, che convoca il consiglio entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

In casi di urgenza, la cui motivazione deve venire riportata nel testo della convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione, anche con altri mezzi idonei a raggiungere gli interessati.

Tutti i componenti del consiglio hanno diritto d'accesso alla documentazione relativa agli argomenti iscritti nell'o.d.g. e ai verbali delle sedute precedenti. Esclusi i casi di urgenza, la documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei componenti almeno 3 giorni lavorativi prima della seduta.

Il Presidente è tenuto a rendere pubblica la data delle sedute e gli argomenti da trattare mediante l'affissione dei relativi avvisi nella bacheca del C.d.S. contestualmente all'invio delle convocazioni ai consiglieri entro i termini sopra indicati, e comunicati per mezzo degli organi di informazione o con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno.

Si considera giustificato il consigliere che comunica al Presidente la sua assenza almeno 2 giorni prima della data prevista per la seduta.

Le giustificazioni per motivi di salute devono pervenire all'ufficio di Presidenza entro l'ora di convocazione della seduta.

Il Consiglio e le commissioni si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Università degli Studi del Sannio.

Art. 17 - Ordine del giorno

Ogni oggetto iscritto all'o.d.g. assume un numero d'ordine progressivo.

Il verbale della seduta precedente deve essere approvato come primo punto all'o.d.g. della prima seduta utile.

L'o.d.g. è predisposto dal Presidente sentito l'Ufficio di Presidenza.

Le proposte di inserimento di argomenti nell'o.d.g. possono essere presentate da ogni membro del consiglio e devono essere fatte pervenire al Presidente che, fatti salvi i casi di illegittimità, provvede al loro inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile.

Nelle sedute straordinarie si possono trattare solo argomenti previsti all'o.d.g. Non è possibile inserire all'o.d.g. delle sedute straordinarie questioni riguardanti:

- elezioni o membri eletti all'interno del C.d.S.;
- deliberazioni in merito al regolamento interno.

Una volta iniziata la seduta, su proposta del Presidente o di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri, il consiglio può modificare l'ordine di trattazione dei punti all'o.d.g.. Gli argomenti non iscritti nell'ordine del

giorno possono essere trattati solo nel caso in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio con voto deliberativo, e la relativa integrazione venga deliberata all'unanimità.

Art. 18 - Validità delle sedute

Le sedute del consiglio sono valide se ad esse partecipa almeno la metà più uno dei componenti del C.d.S.

Il presidente apre la seduta dopo avere accertato l'esistenza del numero legale mediante appello nominale; trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione e non risultando il numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Nel verbale dovranno essere registrati i consiglieri intervenuti.

I componenti del Consiglio possono richiedere la verifica del numero legale prima delle votazioni sui singoli argomenti.

Nel caso in cui venga accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale il Presidente sospende la seduta per trenta minuti. Se alla ripresa dei lavori, dovesse persistere la mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta e provvede ad inserire gli argomenti non trattati nell'o.d.g. della seduta successiva.

Art. 19 - Discussione

La durata degli interventi nel consiglio non può eccedere i cinque minuti.

Ciascun consigliere non può intervenire per più di due volte sullo stesso punto all'ordine del giorno, rispettando i limiti di tempo salvo diverse indicazioni del Presidente.

Il Presidente ha facoltà di interrompere un intervento qualora valuti che esso non sia pertinente rispetto al punto all'o.d.g. in discussione.

Il Presidente mantiene l'ordine dei lavori, raccoglie le iscrizioni a parlare, modera la discussione, rispettando le priorità temporali degli interventi e delle mozioni d'ordine chiarendo il significato del voto.

Le interrogazioni (verbali o scritte) che ogni consigliere intenda rivolgere al Presidente sono avanzate dopo le comunicazioni. Ogni consigliere ha la facoltà di proporre non più di tre interrogazioni in ogni seduta. Esse possono essere trattate, a discrezione del Presidente, nella stessa seduta, ma in questo caso non possono formare oggetto di deliberazione. Nella seduta immediatamente successiva, le predette interrogazioni potranno essere trasformate in argomenti all'ordine del giorno.

Art. 20 - Votazioni

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese, per alzata di mano e con appello nominale dei consiglieri e non possono essere interrotte.

Nel caso in cui siano in oggetto nomine di persone, la votazione avviene a scrutinio segreto, tramite schede cartacee, attraverso appello nominale.

Le deliberazioni che riguardano persone, o perché se ne discutono interessi morali o materiali o perché se ne valutano le qualità personali, devono essere adottate a scrutinio segreto quando vi sia la richiesta anche di un solo componente del Consiglio.

Le deliberazioni (consiliari) sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione.

Qualora si giunga ad un voto di parità, prevale il voto di chi presiede l'assemblea salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza.

Le mozioni e le risoluzioni sono votate secondo l'ordine di presentazione. Prima di esse sono votati gli emendamenti presentati durante la discussione.

Gli emendamenti alle proposte di deliberazione vengono messe a votazione dal Presidente nel seguente ordine: dapprima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi e, infine, gli emendamenti aggiuntivi.

Le questioni incidentali o pregiudiziali possono essere poste prima dell'inizio o nel corso della discussione di ogni singolo argomento e vengono messe subito a votazione.

Art. 21 - Verbali

Per ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale.

Il verbale deve riportare:

- a) il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo della riunione;
- b) l'ordine del giorno;
- c) l'attestazione della regolarità della convocazione;
- d) il nominativo dei componenti presenti e di quelli assenti, con la specificazione, per questi ultimi, dell'eventuale giustificazione dell'assenza;
- e) il nominativo e la qualifica di chi presiede;
- f) il nominativo e la qualifica di chi svolge le funzioni di segretario;
- g) il contenuto delle delibere assunte, nonché gli interventi e le dichiarazioni di voto che l'interessato ha chiesto di verbalizzare nel corso della seduta, facendone pervenire al Segretario il testo scritto entro i tre giorni successivi (in caso di delibere approvate seduta

stante, il testo scritto deve essere consegnato al Segretario prima del termine della seduta stessa);

h) il numero complessivo dei votanti e il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti (a richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione nominativa dei voti espressi dai singoli componenti);

i) i nominativi dei componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione;

j) la sigla del presidente e del segretario su ogni pagina del verbale, ivi compresi gli allegati.

I verbali delle sedute sono approvati, di norma, nella seduta immediatamente successiva. Su proposta del Presidente i verbali possono essere approvati, anche in parte, seduta stante.

Le eventuali modifiche o rettifiche, richieste anche in sede di approvazione del verbale, possono riguardare soltanto la correzione di errori materiali o formali commessi in fase di stesura del documento, ma non possono, in alcun modo, modificare le deliberazioni adottate, né riaprire, di fatto, la discussione.

Durante lo svolgimento delle sedute è ammessa la presenza di personale amministrativo al solo fine di raccogliere i dati necessari alla redazione del verbale e di coadiuvare, pertanto, il Segretario nella sua attività di verbalizzante.

Art. 22 - Assenze e decadenze

I componenti del Consiglio degli Studenti decadono dal mandato in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, ovvero qualora non abbiano comunque partecipato alla maggioranza delle sedute annuali, ad eccezione dei casi in cui si tratti di assenze dovute a ragioni accademiche o istituzionali.

CAPO 4 COMMISSIONI

Art. 23 - Istituzione delle commissioni

Il C.d.S. organizza la sua attività mediante l'istituzione, anche temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro a carattere istruttorio, alle quali potranno partecipare tutti coloro che vi abbiano interesse. Tempi, condizioni e modalità di funzionamento delle commissioni saranno definiti di volta in volta dal Consiglio degli Studenti.

CAPO 5

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24 - Elettori del Rettore

All'atto dell'indizione delle elezioni del Rettore, il Presidente entro le 48 ore antecedenti la data fissata per le elezioni, convoca il C.d.S. per l'elezione della rappresentanza studentesca prevista dall'art. 35 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio. Vengono accettate le candidature dei singoli e votate a scrutinio segreto. Sono eletti i tre componenti del C.d.S., che raccolgono più voti. La preferenza è singola. Nel caso in cui non sia possibile attribuire la totalità dei seggi in quanto due o più candidati hanno conseguito lo stesso numero di voti, saranno attribuiti i seggi solo ai più votati e si procederà immediatamente ad un ballottaggio al quale accedono solo i candidati che hanno riportato lo stesso numero di consensi. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più anziano, come previsto dall'art.10.

Art. 25 - Fondo annuo di finanziamento

Al fine di consentire l'attivazione delle autonome iniziative del Consiglio, quest'ultimo propone al Consiglio di Amministrazione l'utilizzo dei fondi eventualmente stanziati nel bilancio di Ateneo.

Art. 26 - Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento, proposte da almeno 1/2 dei componenti del Consiglio, sono approvate dal C.d.S. con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

CAPO 1: FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.....	1
Art. 1 - Finalità del regolamento.....	1
Art. 2 - Composizione.....	1
Art. 3 - Funzioni del C.d.S.	1
Art. 4 - Organi istituzionali del C.d.S.	2
CAPO 2: UFFICIO DI PRESIDENZA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	2
Art. 5 - Ufficio di Presidenza.....	2
Art. 6 - Compiti del Presidente.....	2
Art. 7 - Compiti del Vicepresidente.....	3
Art. 8 - Compiti del Segretario.....	3
Art. 9 - Elettorato attivo e passivo.....	3
Art. 10 - Commissione elettorale.....	4
Art. 11 - Presentazione candidature all'Ufficio di Presidenza.....	4
Art. 12 - votazione.....	4
Art. 13 - Durata della carica.....	5
Art. 14 - Elezione dei rappresentanti in Consiglio di Amministrazione.....	5
CAPO 3: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI.....	7
Art. 15 - Insediamento.....	7
Art. 16 - Convocazione.....	7
Art. 17 - Ordine del giorno.....	8
Art. 18 - Validità delle sedute.....	9
Art. 19 - Discussione.....	9
Art. 20 - Votazioni.....	10
Art. 21 - Verbali.....	10
Art. 22 - Assenze e decadenze.....	11
CAPO 4: COMMISSIONI.....	11
Art. 23 - Istituzione delle commissioni.....	11
CAPO 5: DISPOSIZIONI VARIE.....	12
Art. 24 - Elettori del Rettore.....	12
Art. 25 - Fondo annuo di finanziamento.....	12
Art. 26 - Modifiche del Regolamento.....	12
Art. 27 - Norme transitorie e finali.....	12